

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 1889/2022 - Giudice dott.ssa Cristina Consoli

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA CRISTINA CONSOLI RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 1889/2022.

La sig.ra Iacono Carmela ha proposto con l'avv. Simona Corsello del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato dott.ssa Cristina Consoli, ricorso ex art. 414, n. R.G.L. 1276/2022, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 26.11.2015 la sig.ra Iacono è stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune-scuola primaria presso la Regione Lombardia. Segnatamente, la sig.ra Iacono veniva assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo I.C. di Binasco - MIIC8FE006.

Pertanto, è accaduto che, avendo superato correttamente il relativo anno di prova, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla relativa ordinanza ministeriale. Peraltro, nell'ambito della mobilità inerente l'a.s. 2016/2017 la medesima non ha ottenuto alcun trasferimento ed ha continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'ambito della Regione Lombardia. Deve osservarsi che con le ordinanze n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018 l'Amministrazione ha disciplinato le procedure di mobilità, distinguendo i docenti in diverse fasi su cui si tornerà nel prosieguo. Ciò posto, l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni- ad inoltrare domanda di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018- 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023. Deve precisarsi che in seno alla citata domanda i docenti erano chiamati ad esprimere le proprie preferenze in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione. In tutti i casi, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento in Provincia di Ragusa. Si precisa, inoltre, che a seguito della domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 l'odierna ricorrente è stata collocata in assegnazione provvisoria e, quindi, fino al prossimo 31.08.2022 presso la Provincia di Ragusa, e, precisamente, presso I.C. "Giuseppe Caruano" di Vittoria. Deve, tuttavia, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e, pertanto, dall'01.09.2022 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva, *id est* la Lombardia. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Lombardia invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023-provincia di Ragusa, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti. Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra. Sul punto va osservato che la sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione con l'ordinanza ministeriale 241/2016 poiché *"...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola..."*. Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia.

Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A.. Non sfuggirà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Ed ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..."* (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013). Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia. Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che *"... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*. Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che *"...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."; mentre per gli "...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale...". In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Ciò tenuto conto della circostanza che sono state formate due graduatorie, l'una inerente i trasferimenti provinciali a cui partecipano i vincitori/idonei del concorso del 2012 e ciò indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto e l'altra inerente i trasferimenti interprovinciali. Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza.*

Tutto ciò –si ribadisce- con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35. Deve ribadirsi che la procedura di mobilità di cui si discute e di cui al richiamato CCNI e alla Legge n.107/2015 è palesemente lesiva dei basilari principi di meritocrazia e di imparzialità atteso che, come statuito in numerose pronunce da parte delle Corti d'Appello, il Miur, nel disattendere la pretesa dei docenti di far valere i punteggi loro riconosciuti e spettanti in relazione agli ambiti territoriali prescelti in precedenza nella domanda di mobilità, ha violato “...il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost., per cui nelle procedure selettive, deve essere accordata precedenza a chi ha maggior punteggio; allo stesso modo, la medesima Amministrazione ha violato l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 nonché l'art. 6 CCNI mobilità dell'08.04.2016...” (cfr. *ex plurimis* Corte d'Appello di Venezia, sent. n. 588/2018; Corte d'Appello di Bari, sent. n. 901/2018). Sostanzialmente, numerosissime sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello per cui è causa rese tra l'altro anche da Codesto Tribunale ed in seno alle quali è stato statuito che la riserva accordata agli idonei/vincitori del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti dei docenti iscritti alla GAE risultavano idonei a precedenti concorsi) né legate al principio di pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., e ciò tenuto conto che doveva e deve tenersi conto solo del punteggio posseduto ai fini della formazione delle relative graduatorie (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Caltanissetta n. 123/2020, Corte di Appello di Roma n. 3222/2021, Corte di Appello di Bologna n. 666/2021, Corte di Appello di Lecce n. 154/2021, Collegio Tribunale di Roma s. Lav. del 17/2/17, Corte Appello di Bologna sez. lavoro del 2/10/2018, Corte Appello di Venezia sez. Lavoro n. 588/2018, Corte Appello di Ancona n. 457/2019). Non senza precisare che nel caso di specie numerosi docenti aventi un punteggio inferiore a quello della sig.ra Iacono hanno ottenuto il trasferimento in sedi più vicine rispetto a quello assegnato a quest'ultima. Segnatamente, l'odierna ricorrente: - nell'a.s. 2017/2018 era in possesso di un punteggio pari a n. 24 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, aventi punteggio pari a n. 21; nell'a.s. 2018/2019 era in possesso di un punteggio pari a n. 36 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, aventi punteggio pari a n. 30; nell'a.s. 2019/2020 era in possesso di un punteggio pari a n. 42 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, aventi punteggio pari a n.35 e pari a n.39; lo stesso è accaduto per l'a.s. 2020/2021, nel quale la medesima era in possesso di un punteggio pari a n. 56 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, avente punteggio pari a n.28; nell'a.s. 2021/2022 in cui l'odierna ricorrente era in possesso di un punteggio pari a n. 61 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, aventi punteggio pari a n.28,50 e pari a n. 24; nell'a.s. 2022/2023 in cui l'odierna ricorrente era in possesso di un punteggio pari a n. 70 ed è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da docenti aventi un punteggio inferiore quali, a titolo esemplificativo, aventi punteggio pari a n.28,50 e pari a n. 24. Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Iacono, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma. Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...”. Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento,

l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione. Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti della sig.ra Iacono, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso la provincia di Ragusa.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Consoli in data 04.09.2022.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 24.05.2023.

Vittoria, 12.09.2022

avv. Simona Corsello